



Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari



PARTE I

PRINCIPI GENERALI E OBBLIGHI DI AUTORIZZAZIONE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Premessa

La normativa europea stabilisce regole procedurali e criteri di valutazione armonizzati che la Banca Centrale Europea (BCE) e le Autorità di vigilanza nazionali devono osservare nei procedimenti inerenti all'autorizzazione all'acquisizione o all'incremento di partecipazioni qualificate nelle imprese operanti nel settore finanziario; l'obiettivo è assicurare che la vigilanza sugli assetti proprietari delle imprese finanziarie sia svolta in modo uniforme all'interno del mercato unico, secondo modalità chiare e trasparenti e in base a requisiti omogenei, di natura esclusivamente prudenziale.

La normativa europea di riferimento è contenuta nelle direttive 2013/36/UE (cd. CRD), 2014/65/UE (c.d. MiFID II), 2009/65/EC (c.d. UCITS), 2011/61/UE (c.d. AIFMD), 2009/110/EC (c.d. EMD), 2015/2366/UE (c.d. PSD II) e nel regolamento (UE) n. 575/2013 (cd. CRR), nonché negli Orientamenti emanati congiuntamente dalle Autorità di Vigilanza europee nei settori bancario, finanziario e assicurativo (EBA, ESMA, EIOPA); questi ultimi forniscono criteri e indirizzi applicativi per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisizione o all'incremento di partecipazioni qualificate da parte delle Autorità competenti.

La disciplina degli assetti proprietari persegue l'obiettivo di evitare che dall'acquisizione o dalla detenzione di partecipazioni rilevanti possa derivare un pregiudizio alla gestione sana e prudente degli intermediari vigilati. Per questa ragione essa prevede, tra l'altro, l'obbligo di autorizzazione preventiva all'acquisizione di una partecipazione qualificata, nonché obblighi di comunicazione in merito alle partecipazioni qualificate o ad altri profili rilevanti della gestione aziendale (es. accordi che regolino o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto negli intermediari vigilati o in società che li controllano).

La disciplina prevede che l'Autorità competente valuti, ove opportuno secondo il principio di proporzionalità, la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del candidato acquirente; l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e la competenza di coloro che, a seguito dell'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nell'intermediario; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In attuazione del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), le presenti disposizioni individuano tra l'altro – in conformità con le previsioni europee – i criteri di calcolo delle partecipazioni

qualificate, i casi di influenza notevole e acquisizione involontaria di una partecipazione qualificata, le presunzioni di azione di concerto, le regole procedurali e i criteri di valutazione dei progetti di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in un intermediario, nonché gli obblighi di comunicazione riguardanti le partecipazioni.

Le presenti disposizioni si applicano in conformità con il Regolamento (UE) n. 1024/2013 (RMVU) e il Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea (RQMVU), secondo quanto previsto dall'articolo 6-*bis* del TUB in materia di riparto di competenze tra Banca Centrale Europea e Banca d'Italia per l'esercizio della supervisione sulle banche.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUB e del TUF:

- art. 1, comma 2, lett. *h-quater*, del TUB e art. 1, comma 6-*bis*, del TUF, che definiscono le partecipazioni come le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
- artt. 6 e 6-*bis* del TUB, che disciplinano i rapporti con il diritto dell'Unione europea e la partecipazione della Banca d'Italia al SEVIF e al MVU, nonché i poteri della Banca d'Italia nell'ambito di quest'ultimo;
- Titolo II, Capo III, del TUB, che disciplina le partecipazioni al capitale delle banche;
- art. 25 del TUB, che prevede che i partecipanti al capitale delle banche titolari di partecipazioni qualificate possiedano requisiti di onorabilità e soddisfino criteri di competenza e correttezza e attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, i requisiti ed i criteri che i partecipanti al capitale devono soddisfare;
- art. 26 del TUB, che disciplina i requisiti e i criteri di idoneità degli esponenti aziendali delle banche;
- artt. 51 e 66 del TUB, concernenti la vigilanza informativa sulle banche e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 61, comma 5, del TUB, che prevede l'applicazione delle disposizioni del Titolo II, Capi III e IV, del TUB, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, salvo quanto previsto dall'articolo 67-*bis* del TUB;
- artt. 108, comma 4, e 109, comma 3, lett. b), del TUB, che disciplinano la vigilanza informativa sugli intermediari finanziari e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;

SCHEMA DI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE E GLI ALTRI INTERMEDIARI

Parte Prima – Principi generali e obblighi di autorizzazione

Capo I – Principi generali e ambito di applicazione

- art. 110 del TUB, che prevede che agli intermediari finanziari si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 19 a 26, 52, 61, commi 4 e 5, e 64 del TUB;
- art. 114.13 del TUB, che prevede che ai gestori di crediti in sofferenza si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 19 a 26 e 52 del TUB;
- art. 114-*undecies* del TUB, che prevede che agli istituti di pagamento si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 19 a 26, 52, 139 e 140 del TUB;
- art. 114-*quinquies*.3 del TUB, che prevede che agli istituti di moneta elettronica (IMEL) si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 19 a 26, 52, 139 e 140 del TUB;
- artt. 139 e 140 del TUB, che prevedono, tra l'altro, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, e in intermediari finanziari e in gestori di crediti in sofferenza;
- Parte II, Titolo I, Capo II, del TUF, che prevede la disciplina applicabile agli esponenti aziendali e ai partecipanti al capitale di SIM, SGR, SICAV e SICAF;
- art. 35-*undecies*, comma 1-*ter*, del TUF, che prevede che, in deroga all'articolo 35-*bis*, comma 1, lettera e), del TUF, i titolari di partecipazioni qualificate in società di investimento semplice (SiS) rispettano i soli requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 14 del TUF;
- art. 189 del TUF, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di partecipazioni in SIM, SGR, SICAV e SICAF;
- art. 199, comma 2, del TUF, che prevede che alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, si applica, in quanto compatibile, l'art. 110 del TUB; nonché dalle seguenti disposizioni:
- Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (RMVU);
- Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (RQMVU);
- Regolamento delegato (UE) n. 2017/1946 che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme

SCHEMA DI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE E GLI ALTRI INTERMEDIARI

Parte Prima – Principi generali e obblighi di autorizzazione

Capo I – Principi generali e ambito di applicazione

tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento;

- [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2017/461 della Commissione, del 16 marzo 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure comuni, i formati e i modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione ai progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;](#)
- [Direttiva \(UE\) 2013/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento \(CRD\), come modificata da ultimo dalla Direttiva \(UE\) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019;](#)
- [Regolamento \(UE\) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento \(CRR\), come modificato da ultimo dal Regolamento \(UE\) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019;](#)
- [Direttiva \(UE\) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari \(MiFID II\);](#)
- [Regolamento \(UE\) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari \(MiFIR\);](#)
- [Direttiva \(UE\) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno \(PSD II\);](#)
- [Direttiva \(UE\) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo \(AMLD\);](#)
- [Direttiva \(CE\) 2009/110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica \(EMD\);](#)
- [Direttiva \(UE\) 2011/61 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive \(CE\) 2003/41 e 2009/65 e i regolamenti \(CE\) 1060/2009 e \(UE\) 1095/2010 \(AIFMD\);](#)
- [Direttiva \(CE\) 2009/65 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari \(OICVM\) \(UCITS\);](#)
- [Direttiva \(UE\) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE;](#)

SCHEMA DI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE E GLI ALTRI INTERMEDIARI

Parte Prima – Principi generali e obblighi di autorizzazione

Capo I – Principi generali e ambito di applicazione

- Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, emanati congiuntamente da EBA, ESMA ed EIOPA il 20 dicembre 2016 (JC/GL/2016/01);
- d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva (CE) 2005/60 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva (CE) 2006/70 che ne reca misure di esecuzione;
- regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'articolo 25 del TUB, in materia di requisiti di onorabilità e criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale di banche, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, intermediari finanziari, istituti di pagamento, e istituti di moneta elettronica e gestori di crediti in sofferenza;
- regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'articolo 14 del TUF, in materia di requisiti di onorabilità e criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale di SIM, SGR, SICAV e SICAF;
- decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, recante il “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”;
- Disposizioni della Banca d'Italia sulle informazioni e i documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata (Provvedimento del 26 ottobre 2021);
- Regolamento della Banca d'Italia recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (Provvedimento del 21 luglio 2021);
- Regolamento della Banca d'Italia recante l'individuazione delle modalità di trasmissione delle istanze e delle notifiche relative ad alcuni procedimenti di vigilanza nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (Provvedimento del 9 dicembre 2021).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

SCHEMA DI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE E GLI ALTRI INTERMEDIARI

Parte Prima – Principi generali e obblighi di autorizzazione

Capo I – Principi generali e ambito di applicazione

- “*Autorità competente*”: per le banche e le SIM di classe 1, la Banca Centrale Europea o la Banca d’Italia, a seconda dei casi e in coerenza con quanto stabilito dal RMVU e dal RQMVU; per le altre imprese vigilate, la Banca d’Italia;
- “*banca*”: la banca o la società capogruppo di un gruppo bancario, nonché le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista di cui all’articolo 69.2 del TUB;
- “*candidato acquirente*”: la persona fisica o giuridica che, direttamente o indirettamente, intende acquisire o incrementare a qualsiasi titolo – anche di concerto con altre persone e anche in assenza di acquisti di partecipazioni – una partecipazione qualificata in un’impresa vigilata, oppure intende detenere una partecipazione qualificata in un’impresa vigilata a seguito di raggiungimento o superamento involontario di una delle soglie indicate nella definizione di “partecipazione qualificata”;
- “*controllo*”: il controllo come definito dall’articolo 23 del TUB;
- “*controparte centrale*”: il soggetto indicato nell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 (EMIR);
- “*impresa vigilata*”: la banca, l’intermediario finanziario, l’istituto di pagamento, l’istituto di moneta elettronica, [il gestore di crediti in sofferenza](#), la SIM, la SGR, la SICAV, la SICAF, in cui il candidato acquirente intende acquisire o incrementare una partecipazione qualificata;
- “*incremento di una partecipazione qualificata*”: l’aumento di una partecipazione qualificata che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale nell’impresa vigilata pari o superiore al 20%, 30% o 50%, o che consenta di esercitare il controllo sull’impresa;
- “*influenza notevole*”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative dell’impresa vigilata, senza averne il controllo;
- “*intermediari finanziari*”: gli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del TUB, ivi inclusi i confidi iscritti nel medesimo albo e le società fiduciarie di cui all’articolo 199, comma 2, del TUF iscritte nella sezione separata dell’albo di cui all’articolo 106 del TUB, e le società capogruppo di gruppi finanziari di cui all’articolo 109 del TUB;
- “*partecipazioni*”: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
- “*partecipazione qualificata*”: le partecipazioni che attribuiscono, direttamente o indirettamente, almeno il 10% dei diritti di voto o del capitale dell’impresa vigilata o che consentono di esercitare un’influenza notevole sulla gestione dell’impresa, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del CRR, nonché le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sull’impresa;
- “*TUB*”: decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni e integrazioni;
- “*TUF*”: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in

materia di intermediazione finanziaria) e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini delle presenti Disposizioni, per le imprese vigilate cui si applicano gli articoli 15 e ss. del TUF:

- l’espressione “istanza di autorizzazione” va intesa come “comunicazione preventiva” e, conseguentemente, l’espressione “soggetto istante” va riferita al soggetto che presenta la comunicazione preventiva;
- le espressioni “autorizzazione preventiva” e “provvedimento di accoglimento” vanno intese come “nulla osta” oppure come “decorso del termine entro il quale l’Autorità competente può vietare l’acquisizione”;
- l’espressione “provvedimento di rigetto” dell’istanza di autorizzazione va intesa come “divieto” al compimento dell’acquisizione o dell’incremento.

Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni contenute nel TUB e nel TUF.

4. Ambito di applicazione delle disposizioni

Le presenti disposizioni disciplinano gli obblighi di preventiva autorizzazione per coloro (“candidati acquirenti”) che intendono:

- a) acquisire a qualsiasi titolo partecipazioni qualificate in un’impresa vigilata, tenuto conto delle azioni o quote già possedute;
- b) incrementare le partecipazioni qualificate già possedute quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20%, 30% o 50% e, in ogni caso, quando l’incremento comporta il controllo dell’impresa vigilata stessa;
- c) acquisire in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a):
 - 1) il controllo;
 - 2) una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per effetto dell’acquisizione, è integrato uno dei casi indicati nel Capo III, paragrafo 3 (“Criterio del moltiplicatore”);
- d) acquisire a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con l’impresa vigilata o di una clausola del suo statuto, il controllo o l’influenza notevole sull’impresa vigilata, o una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, 20%, 30% o 50%, tenuto conto delle partecipazioni già possedute.

L’obbligo di autorizzazione preventiva si applica a tutti i candidati acquirenti che si trovino in una delle situazioni che precedono:

- i) direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 22 del TUB e 15, comma 4, del TUF, e secondo quanto indicato nel Capo III;
- ii) da soli o di concerto, ai sensi degli articoli 22-*bis* del TUB e 15-*bis* del TUF, e secondo

quanto indicato nel Capo IV.

Le presenti disposizioni non si applicano con riferimento alle partecipazioni nel capitale di istituti di pagamento che prestano esclusivamente il servizio di informazione sui conti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h-septies.1*, numero 8, del TUB, **né con riferimento alle partecipazioni nel capitale di SICAV e SICAF in gestione esterna di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *i.1* e *i-bis.1* del TUF.**

5. Scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto

Nei casi di scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei relativi diritti di voto, sono soggetti agli obblighi di autorizzazione sia il titolare della partecipazione sia il soggetto cui sono attribuiti o spetteranno i relativi diritti di voto.

Gli obblighi autorizzativi, quindi, ricadono anche in capo al soggetto che non è titolare della partecipazione, ma a cui sono attribuiti – direttamente o indirettamente – i diritti di voto per effetto, ad esempio, di una delle seguenti fattispecie o combinazione delle stesse:

- a) un accordo che prevede il trasferimento provvisorio dei diritti di voto;
- b) il deposito delle partecipazioni a titolo di garanzia, sempre che il depositario possa esercitare liberamente i diritti di voto e dichiarare la volontà di esercitarli;
- c) pegno o usufrutto di partecipazioni;
- d) delega per l'esercizio dei diritti di voto, con e senza deposito delle partecipazioni, purché il delegato abbia margini di discrezionalità e non siano previste istruzioni specifiche del delegante.

Nel caso di azioni oggetto di operazioni di prestito titoli, riporto o pronti contro termine, gli obblighi di autorizzazione ricadono sia sul prestatore, sul riportato o sul venditore a termine, sia sul prestatario, sul riportatore o sull'acquirente a termine. Gli obblighi di autorizzazione non sorgono in capo al prestatario, al riportatore o all'acquirente a termine nel caso previsto dal Capo VI, paragrafo 1, lettera a), purché lo stesso non eserciti il diritto di voto.

Se le partecipazioni in un'impresa vigilata o i diritti di voto a esse relativi sono acquisiti – direttamente o indirettamente – per il tramite di un *trust*, il *trustee* è sempre soggetto all'obbligo di autorizzazione preventiva. Anche il disponente (*settlor*) e i beneficiari (*beneficiaries*) sono tenuti, insieme al *trustee*, a richiedere l'autorizzazione preventiva, salvo che il *trustee* dimostri all'Autorità competente, anche sulla base della disciplina legale e convenzionale applicabile, che essi non possono esercitare alcuna influenza sull'esercizio dei diritti (amministrativi e patrimoniali) inerenti alle partecipazioni né direttamente o indirettamente ⁽¹⁾, né in ragione della percezione di

⁽¹⁾ A titolo esemplificativo, la possibilità di esercitare indirettamente un'influenza sull'esercizio dei diritti inerenti alle partecipazioni può configurarsi nel caso in cui al disponente o ai beneficiari sia attribuito un potere di revoca del *trustee*.

vantaggi patrimoniali.

In caso di partecipazioni oggetto di intestazione fiduciaria, l'autorizzazione è richiesta sia dal soggetto fiduciante sia dal fiduciario; il fiduciario calcola le soglie sommando tutte le partecipazioni possedute nella stessa impresa vigilata, incluse quelle possedute per conto di soggetti diversi. I controllanti del fiduciario sono tenuti a richiedere l'autorizzazione, salvo che il fiduciario dimostri all'Autorità competente, sulla base della disciplina legale e convenzionale concretamente applicabile, che essi non possono esercitare – neppure indirettamente – alcuna influenza sulla gestione dei diritti inerenti alle partecipazioni.

6. Trasferimenti infragruppo

Quando una partecipazione qualificata in un'impresa vigilata è trasferita tra due o più soggetti appartenenti a un medesimo gruppo, sono sottoposti agli obblighi di autorizzazione i soggetti non precedentemente autorizzati a detenere una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata e il soggetto che acquisisce direttamente la partecipazione qualificata nell'impresa vigilata. Il soggetto al vertice del gruppo e gli altri soggetti appartenenti al gruppo già autorizzati a detenere una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata non sono sottoposti agli obblighi di autorizzazione.

7. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi alle Disposizioni:

- *autorizzazione all'acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, società fiduciarie, gestori di crediti in sofferenza* (termine: 60 giorni lavorativi) ⁽²⁾;
- *sospensione o revoca dell'autorizzazione all'acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, società fiduciarie, gestori di crediti in sofferenza* (termine: 120 giorni);
- *sospensione del diritto di voto dei soci partecipanti ad accordi da cui possa derivare un pregiudizio per la sana e prudente gestione di banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, società fiduciarie, gestori di crediti in sofferenza* (termine: 120 giorni);
- *divieto di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate nel capitale di SIM, SGR, SICAV e SICAF* (termine: 60 giorni lavorativi);
- *sospensione del diritto di voto e degli altri diritti che consentono di influire su SIM,*

⁽²⁾ Il termine per la conclusione del procedimento di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in banche si computa secondo il calendario della Banca centrale europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 28, del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea.

SCHEMA DI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE E GLI ALTRI INTERMEDIARI

Parte Prima – Principi generali e obblighi di autorizzazione

Capo I – Principi generali e ambito di applicazione

SGR, SICAV e SICAF, quando vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni previsti dall'articolo 15, comma 2, del TUF (termine: 120 giorni);

- *obbligo di alienazione di partecipazioni qualificate in SIM, SGR, SICAV e SICAF (termine: 120 giorni).*

(...)

CAPO III

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

1. Modalità di calcolo delle partecipazioni indirette

Ai sensi degli articoli 22 del TUB e 15, comma 4, del TUF, il calcolo delle partecipazioni indirette è effettuato secondo due criteri: il criterio del controllo e il criterio del moltiplicatore.

Con riguardo alle partecipazioni indirette in banche, SIM, SGR, SICAV e SICAF:

- i criteri del controllo e del moltiplicatore si applicano su ciascun livello di ciascuna catena partecipativa dell'impresa vigilata;
- il criterio del moltiplicatore si applica anche qualora vi sia un partecipante diretto che esercita il controllo sull'impresa vigilata o qualora sia stato individuato un partecipante indiretto sulla base del criterio del controllo.

Con riguardo alle partecipazioni indirette in intermediari finanziari, istituti di pagamento, e istituti di moneta elettronica e gestori di crediti in sofferenza:

- il criterio del controllo si applica su ciascun livello di ciascuna catena partecipativa dell'impresa vigilata;
- il criterio del moltiplicatore si applica con riferimento alle partecipazioni nel soggetto che esercita, in ultima istanza, il controllo sull'impresa vigilata; il criterio si applica altresì qualora non vi sia nessun partecipante, diretto o indiretto, che esercita il controllo sull'impresa.

Schemi esemplificativi dell'applicazione dei due criteri sono forniti nell'Allegato 1.

2. Criterio del controllo

Nel calcolo della partecipazione si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, ivi incluso il caso in cui le partecipazioni sono acquisite o possedute per il tramite di società controllate da due o più soggetti che agiscono di concerto ⁽¹⁾. Si applicano la nozione di controllo contenuta nell'articolo 23 del TUB e le presunzioni ivi indicate.

Quando la partecipazione qualificata è acquisita o incrementata indirettamente per il tramite di società controllate, sono soggetti all'obbligo di autorizzazione preventiva,

⁽¹⁾ Ai fini della sussistenza dell'azione di concerto rilevano le presunzioni e gli indici di cui al Capo IV, riferiti alla società controllata.

oltre al candidato acquirente posto al vertice della catena partecipativa e al candidato acquirente diretto, anche tutti i soggetti intermedi della catena partecipativa, fermo restando quanto stabilito nella Parte II, Capo I, paragrafo 1.4 (“Semplificazioni per la presentazione dell’istanza”), e nella Parte III, paragrafo 1 (“Criteri per la valutazione dell’istanza di autorizzazione. Principi generali”).

L’entità della partecipazione nell’impresa vigilata del candidato acquirente indiretto individuato sulla base del criterio del controllo si considera pari all’entità della partecipazione nell’impresa vigilata del candidato acquirente (o del partecipante) da esso controllato.

3. Criterio del moltiplicatore

Un soggetto che non sia individuato come candidato acquirente indiretto di una partecipazione qualificata nell’impresa vigilata sulla base del criterio del controllo previsto dal paragrafo 2 può essere comunque individuato come candidato acquirente indiretto di una partecipazione qualificata sulla base del criterio del moltiplicatore.

A questo fine, nel calcolo della partecipazione si considerano le partecipazioni acquisite o comunque possedute in una impresa vigilata per il tramite di società, anche non controllate, che hanno diritti di voto o quote di capitale nell’impresa stessa, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Il calcolo è effettuato attraverso la moltiplicazione delle percentuali delle partecipazioni lungo la catena partecipativa. Ad esito del calcolo, si considera come candidato acquirente indiretto il soggetto per il quale il prodotto sia pari o superiore al 10%.

Si considera, altresì, candidato acquirente indiretto chi, direttamente o indirettamente, esercita il controllo sul candidato acquirente individuato sulla base del calcolo che precede ⁽²⁾. In questo caso l’entità della partecipazione del controllante nell’impresa vigilata si considera pari all’entità della partecipazione nell’impresa vigilata del candidato acquirente indiretto individuato sulla base del criterio del moltiplicatore ⁽³⁾.

4. Casi di esonero dall’obbligo di aggregazione

In deroga a quanto previsto dal Capo II, paragrafo 1, relativamente all’obbligo di aggregazione delle partecipazioni acquisite e detenute direttamente e indirettamente, un

⁽²⁾ Tale previsione si applica anche con riferimento a chi, direttamente o indirettamente, esercita il controllo su un candidato acquirente indiretto, individuato sulla base del criterio del moltiplicatore, di partecipazioni qualificate in un intermediario finanziario, in un istituto di pagamento, ~~o~~ in un istituto di moneta elettronica o in un gestore di crediti in sofferenza.

⁽³⁾ Con riguardo alle partecipazioni acquisite o detenute in soggetti che agiscono di concerto di cui al Capo IV, ai fini dell’individuazione di un candidato acquirente indiretto il criterio del moltiplicatore si applica tenendo conto solo della partecipazione del singolo soggetto che agisce di concerto.

SCHEMA DI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE E GLI ALTRI INTERMEDIARI

Parte Prima – Principi generali e obblighi di autorizzazione

Capo III – Partecipazioni indirette

soggetto non è tenuto ad aggregare le partecipazioni detenute o acquisite in un'impresa vigilata con le partecipazioni indirette nella stessa impresa vigilata, come calcolate ai sensi del paragrafo 2 del presente Capo, acquisite o detenute per il tramite di un soggetto abilitato da esso controllato, che acquisisce o detiene partecipazioni nell'impresa vigilata nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli, a condizione che ⁽⁴⁾:

- i) il soggetto abilitato eserciti i diritti di voto inerenti alla partecipazione nell'impresa vigilata in modo indipendente ⁽⁵⁾ rispetto al soggetto controllante e ai soggetti appartenenti al suo gruppo; o
- ii) i diritti di voto detenuti nell'ambito della gestione di portafogli siano esercitati secondo le istruzioni impartite per iscritto o mediante mezzi elettronici dai clienti del servizio di gestione di portafogli.

Ai soggetti abilitati di Stati terzi tali previsioni si applicano a condizione che la legislazione dello Stato di appartenenza preveda condizioni equivalenti a quelle sopra disposte, idonee ad assicurare che i diritti inerenti alle partecipazioni gestite siano esercitati in modo indipendente e che, in caso di conflitto di interessi, non siano considerati gli interessi del controllante (o di altra società dallo stesso controllata) del soggetto abilitato.

L'obbligo di aggregazione delle partecipazioni dirette e indirette non si applica altresì in capo al soggetto che detiene o acquisisce partecipazioni indirette nell'impresa vigilata – come calcolate ai sensi del paragrafo 3 del presente Capo (“Criterio del moltiplicatore”) – per il tramite di un soggetto abilitato non controllato che acquisisce o detiene partecipazioni nell'impresa vigilata nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli.

⁽⁴⁾ Qualora le condizioni che seguono non siano soddisfatte, può comunque venire in rilievo quanto previsto dal Capo V della presente Parte.

⁽⁵⁾ Tale condizione ricorre quando:

- a) il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo non può interferire - attraverso istruzioni, dirette o indirette, o in alcun altro modo - nell'esercizio da parte del soggetto abilitato dei diritti di voto detenuti nella impresa vigilata nell'ambito dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli; e
- b) il soggetto abilitato adotti, applichi e mantenga procedure e misure organizzative, debitamente formalizzate, volte ad assicurare che:
 - i diritti di voto relativi alla partecipazione nella impresa vigilata siano esercitati dal soggetto abilitato in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
 - le persone che decidono come esercitare i diritti di voto agiscano in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
 - non vi siano scambi di informazione tra il soggetto abilitato, da un lato, e il soggetto controllante e le altre società del gruppo, dall'altro, relativi alle decisioni del soggetto abilitato in materia di modalità di esercizio dei diritti di voto delle partecipazioni detenute.

4.1. Obblighi di informazione

Per applicare l’esonero previsto dal paragrafo 4 del presente Capo, il soggetto che controlla uno o più soggetti abilitati trasmette alla Banca d’Italia:

- a) un elenco aggiornato dei soggetti abilitati controllati, con indicazione delle relative Autorità di vigilanza o, se del caso, menzione dell’assenza di Autorità che esercitano funzioni di vigilanza;
- b) con riferimento a ciascun soggetto abilitato controllato, un attestato che certifica che:
 - il soggetto controllante non interferisce in alcun modo, neppure impartendo istruzioni dirette o indirette, nell’esercizio dei diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite;
 - il soggetto abilitato esercita i diritti di voto relativi alle partecipazioni gestite in modo indipendente dal soggetto controllante.

Il soggetto che controlla uno o più soggetti abilitati trasmette alla Banca d’Italia, su richiesta di quest’ultima, informazioni idonee a comprovare che:

- i) la propria struttura organizzativa e quella dei soggetti abilitati consentono l’esercizio indipendente dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni gestite. A tal fine, il soggetto controllante e il soggetto abilitato adottano apposite procedure scritte volte a prevenire la circolazione di informazioni tra di essi in relazione all’esercizio dei diritti di voto;
- ii) le persone alle quali competono le decisioni sulle modalità di esercizio dei diritti di voto agiscono in modo indipendente;
- iii) l’attività di gestione a proprio favore è svolta dal soggetto abilitato controllato sulla base di una relazione contrattuale che preveda un normale rapporto di clientela.

Gli obblighi di informazione previsti dal presente paragrafo non si applicano al soggetto che detiene o acquisisce partecipazioni indirette nell’impresa vigilata – come calcolate ai sensi del paragrafo 3 del presente Capo (“Criterio del moltiplicatore”) – per il tramite di un soggetto abilitato non controllato che acquisisce o detiene partecipazioni nell’impresa vigilata nell’ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli.

(...)

PARTE III

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

1. Principi generali

Il provvedimento di autorizzazione o diniego all'acquisizione o all'incremento di una partecipazione qualificata in un'impresa vigilata è rilasciato quando ricorrono condizioni atte a garantire la gestione sana e prudente dell'impresa vigilata. A questo scopo sono valutate la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione o incremento della partecipazione qualificata, sulla base dei seguenti criteri:

- 1) la reputazione del candidato acquirente, intesa come il possesso dei requisiti di onorabilità e la sua correttezza e competenza professionale (cfr. paragrafo 2.1);
- 2) il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e il rispetto dei criteri di correttezza e competenza da parte di coloro che, in esito all'operazione di acquisizione o incremento della partecipazione qualificata, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nell'impresa vigilata (cfr. paragrafo 2.2);
- 3) la solidità finanziaria del candidato acquirente, avendo in particolare riguardo al tipo di attività dell'impresa vigilata o del gruppo cui essa eventualmente appartiene o di cui entrerà a far parte (cfr. paragrafo 2.3);
- 4) la capacità dell'impresa vigilata o del gruppo cui essa eventualmente appartiene di rispettare, a seguito dell'acquisizione, i requisiti prudenziali e le disposizioni di vigilanza, nonché l'idoneità della struttura del gruppo del candidato acquirente a consentire l'esercizio di una vigilanza efficace e uno scambio effettivo di informazioni (cfr. paragrafo 2.4);
- 5) l'assenza di un fondato sospetto che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione di acquisizione o incremento della partecipazione qualificata possa aumentarne il rischio (cfr. paragrafo 2.5).

La valutazione è condotta in capo a tutti i soggetti a cui si applicano gli obblighi di autorizzazione, identificati secondo quanto descritto nella Parte I.

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina di attuazione dell'articolo 25 del TUB e dell'articolo 14 del TUF con riguardo alla valutazione dell'onorabilità e della correttezza del candidato acquirente, la valutazione per il rilascio dell'autorizzazione è condotta secondo il principio di proporzionalità; rilevano, in particolare, la natura del candidato acquirente (es., soggetto vigilato o non vigilato; persona giuridica o fisica), l'entità della partecipazione (es., di controllo, minoritaria), la durata prevista della sua detenzione, la tipologia di impresa vigilata (es., banca, gestore, intermediario finanziario, IMEL) e il ruolo da essa ricoperto nell'eventuale gruppo di appartenenza (es., capogruppo o società controllata) ⁽¹⁾.

Con riferimento ai candidati acquirenti indiretti nell'ambito di una catena partecipativa che siano imprese vigilate, la valutazione per il rilascio dell'autorizzazione

⁽¹⁾ In caso di azione di concerto, la valutazione per il rilascio dell'autorizzazione – qualora il numero degli aderenti all'accordo sia particolarmente elevato – può essere limitata, tenuto conto delle particolari circostanze del caso, agli aderenti in grado di incidere in misura determinante sugli assetti di potere interni all'accordo o sulle sue regole di funzionamento.

può essere condotta limitatamente al candidato acquirente indiretto posto al vertice della catena partecipativa e al candidato acquirente diretto.

Per i soggetti già autorizzati a detenere in via indiretta una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata che acquisiscono una partecipazione diretta nella stessa impresa ⁽²⁾, la valutazione per il rilascio dell'autorizzazione è condotta avendo riguardo solo a eventuali modifiche dei presupposti e delle condizioni alla base dell'autorizzazione già rilasciata.

~~Nel caso di acquisizione o incremento di una partecipazione qualificata in SICAV e SICAF eterogestite, la valutazione è condotta sulla base dei soli criteri di cui ai numeri 1), 2), 4) — limitatamente alla capacità dell'impresa vigilata o del gruppo cui essa eventualmente appartiene di rispettare, a seguito dell'acquisizione, i requisiti prudenziali e le disposizioni di vigilanza — e 5). Di conseguenza, i candidati acquirenti sono tenuti a presentare la documentazione pertinente esclusivamente a tali criteri.~~

Resta ferma la possibilità dell'Autorità competente di richiedere ulteriori elementi informativi, laddove questi risultino necessari per disporre di un quadro completo dell'operazione di acquisizione o di incremento di una partecipazione qualificata.

1.1. Società fiduciarie

Con riferimento alle partecipazioni qualificate in società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del TUF, la Banca d'Italia, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, valuta la qualità del candidato acquirente, tenendo conto del probabile grado d'influenza di quest'ultimo sulla società fiduciaria.

La valutazione è condotta sulla base dei seguenti criteri:

- a) la reputazione del candidato acquirente ⁽³⁾, ivi compreso il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 25 del TUB, la correttezza e la competenza professionale del candidato acquirente;
- b) la professionalità e onorabilità e la correttezza e competenza professionale di coloro che, in esito alla prevista acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nella società fiduciaria;
- c) la capacità della società fiduciaria di rispettare le disposizioni in materia antiriciclaggio;
- d) l'assenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo o che la prevista acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

Il candidato acquirente è quindi tenuto a presentare la documentazione pertinente esclusivamente a tali criteri.

⁽²⁾ Ad es., nei casi di trasferimenti infragruppo di cui alla Parte I, Capo I, paragrafo 6.

⁽³⁾ La reputazione è valutata con particolare riferimento a fattispecie rilevanti sotto il profilo antiriciclaggio.

1.2. Società di investimento semplice

Con riferimento alle partecipazioni qualificate in società di investimento semplice di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i-quater*, del TUF ("SiS"), l'Autorità competente valuta esclusivamente il rispetto da parte del candidato acquirente dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 14 del TUF. Di conseguenza, il candidato acquirente è tenuto a presentare la documentazione pertinente esclusivamente a tali requisiti.

1.3. Gestori di crediti in sofferenza

Con riferimento alle partecipazioni qualificate in gestori di crediti in sofferenza di cui all'articolo 114.1 del TUB, l'Autorità competente valuta esclusivamente il rispetto da parte del candidato acquirente dei requisiti di onorabilità e dei criteri di correttezza previsti dall'articolo 25 del TUB. Di conseguenza, il candidato acquirente è tenuto a presentare la documentazione pertinente esclusivamente a tali requisiti e criteri.

(...)

ALLEGATO 1

Allegato 1

Schemi esemplificativi di calcolo delle partecipazioni indirette


Il presente allegato riporta alcuni schemi esemplificativi del funzionamento dei criteri per il calcolo delle partecipazioni indirette di cui alla Parte I, Capo III, paragrafi da 1 a 3.

Per esigenze di semplificazione, ai soli fini dei presenti schemi si assume che per esercitare il controllo su un soggetto occorra una partecipazione superiore al 50% del capitale o dei diritti di voto (sebbene il controllo possa essere esercitato anche con una partecipazione inferiore). Per le medesime ragioni, non si tiene conto della possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'impresa vigilata.

Nei primi tre schemi esemplificativi, «T» è l'impresa vigilata (*target*) e i vertici delle catene partecipative (rispettivamente, «C» nella figura 1, «D» nella figura 2, «D» e «E» nella figura 3) sono i candidati acquirenti indiretti. Eventuali soggetti che esercitino il controllo sul candidato acquirente indiretto non sono rappresentati nelle figure. La figura 4 raffigura un esempio di calcolo delle partecipazioni indirette nell'ambito di un'operazione più complessa, in cui sono coinvolte due diverse catene partecipative relative al medesimo candidato acquirente (o partecipante) diretto nell'impresa vigilata «T». La figura 5 rappresenta le modalità di calcolo di una partecipazione qualificata indiretta nell'impresa vigilata «T», in presenza di un'azione di concerto tra i partecipanti diretti nell'impresa vigilata. La figura 6 rappresenta le modalità di aggregazione delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente nell'impresa vigilata «T», nel caso in cui uno stesso soggetto sia al contempo partecipante diretto e partecipante indiretto dell'impresa vigilata.

Primo esempio: criterio del controllo

Nello scenario rappresentato dalla figura 1, il soggetto C, che esercita il controllo sul partecipante diretto B, è individuato come candidato acquirente indiretto di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata T in applicazione del criterio del controllo di cui alla Parte I, Capo III, paragrafo 2. In particolare, il soggetto C detiene una partecipazione qualificata indiretta nell'impresa vigilata T, visto che l'entità della partecipazione del soggetto C nell'impresa vigilata T si considera pari all'entità della partecipazione (pari al 10%) nell'impresa vigilata T del soggetto B in qualità di candidato acquirente diretto (o partecipante diretto) controllato.

Figura 1


Secondo esempio: criterio del moltiplicatore

Nello scenario rappresentato dalla figura 2, il soggetto D non esercita il controllo sul soggetto C e il soggetto C non esercita il controllo sul soggetto B; pertanto D e C, in applicazione del criterio del controllo di cui alla Parte I, Capo III, paragrafo 2, non sono individuati come candidati acquirenti indiretti di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata T. Nondimeno, sia il soggetto C che il soggetto D sono individuati come candidati acquirenti indiretti di una partecipazione qualificata in T in applicazione del criterio del moltiplicatore.

Infatti, per il soggetto C, che senza averne il controllo ha una partecipazione pari al 40% nel partecipante diretto B, il prodotto della moltiplicazione delle percentuali delle partecipazioni detenute dai vari livelli della catena partecipativa è pari al 40% ($100\% \times 40\%$). Per il soggetto D, che senza averne il controllo ha una partecipazione pari al 30% nel soggetto C, il quale, a sua volta, ha una partecipazione del 40% nel partecipante diretto B, il prodotto della moltiplicazione delle percentuali delle partecipazioni detenute dai vari livelli della catena partecipativa è pari al 12% ($100\% \times 40\% \times 30\%$).

Quanto precede rileva anche nel caso in cui l'impresa vigilata T sia un intermediario finanziario, un IP, ~~o~~ un IMEL o un gestore di crediti in sofferenza.

Figura 2



Terzo esempio: criterio del moltiplicatore in presenza di un altro soggetto controllante

Nello scenario rappresentato dalla figura 3, il soggetto C non esercita il controllo sul partecipante diretto B e, pertanto, non è individuato come candidato acquirente indiretto di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata T in applicazione del criterio del controllo di cui alla Parte I, Capo III, paragrafo 2.

Nondimeno, il soggetto C è individuato come candidato acquirente indiretto di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata T sulla base del criterio del moltiplicatore di cui alla Parte I, Capo III, paragrafo 3. In particolare, moltiplicando la percentuale della partecipazione acquisita dal soggetto C nel soggetto B per la percentuale della partecipazione del soggetto B nell'impresa vigilata T ($49\% \times 100\%$), il risultato della moltiplicazione è 49%, per cui la partecipazione indiretta del soggetto C nell'impresa vigilata T si configura come partecipazione qualificata.


In conformità a quanto disposto dalla Parte I, Capo III, paragrafo 3, il soggetto E, che controlla il soggetto C, è anch'esso considerato come candidato acquirente indiretto di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata T, e l'entità della sua partecipazione indiretta si considera pari al 49%. Nello scenario rappresentato, è altresì individuato come candidato acquirente indiretto sulla base del criterio del controllo il soggetto D, che controlla il partecipante diretto B; l'entità della partecipazione indiretta di D nell'impresa vigilata T si considera pari al 100%.

Se l'impresa vigilata T è un intermediario finanziario, un IP, ~~o~~ un IMEL o un gestore di crediti in sofferenza, i soggetti C ed E non sono individuati come candidati acquirenti indiretti, in quanto vi è un soggetto D che controlla in ultima istanza l'impresa T e nel quale C ed E non detengono partecipazioni.

Figura 3

SCHEMA DI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE E GLI ALTRI INTERMEDIARI

Allegato 1 – Schemi esemplificativi del calcolo delle partecipazioni indirette



Quarto esempio: struttura societaria complessa

La figura 4 rappresenta una struttura societaria complessa, composta da due catene partecipative relative a una partecipazione qualificata diretta nell'impresa vigilata T. Con riferimento a ciascun livello di ogni catena partecipativa, l'entità della relativa partecipazione nel soggetto posto al livello immediatamente inferiore è mostrata accanto alla freccia che indica la partecipazione. L'entità della partecipazione diretta o indiretta nell'impresa vigilata T è indicata tra parentesi nel riquadro di riferimento di ogni soggetto.

Lo schema mostra come, al fine di individuare i candidati acquirenti indiretti in presenza di più catene partecipative riconducibili allo stesso partecipante diretto nell'impresa vigilata, occorre applicare i criteri del controllo e del moltiplicatore separatamente su ciascun livello di ciascuna catena partecipativa, partendo dal livello immediatamente superiore a quello del partecipante diretto ⁽¹⁾. Il ramo 2 mostra che il criterio del moltiplicatore si applica anche qualora sia già stato individuato un candidato acquirente indiretto sulla base del criterio del controllo e che, a tal fine, occorre moltiplicare la partecipazione detenuta dal partecipante del livello immediatamente superiore a quello del partecipante diretto per la partecipazione nel partecipante indiretto detenuta da parte del soggetto posto al livello immediatamente superiore ($100\% \times 51\% \times 30\% = 15,3\%$).

Si segnala che, ai fini dell'applicazione del criterio del moltiplicatore rispetto a H, qualora nella catena partecipativa siano presenti partecipazioni di controllo l'entità della partecipazione da moltiplicare è quella effettivamente detenuta dal partecipante indiretto individuato secondo il criterio del controllo; nello scenario rappresentato si considera la partecipazione di G in A (pari al 51%), e non la partecipazione indiretta di G in T (che si considera pari al 100%).


Ad esito dei calcoli, sono individuati come candidati acquirenti indiretti sulla base del criterio del moltiplicatore i soggetti per i quali l'entità della partecipazione sia pari o superiore al 10%: nel ramo 1 sono individuati come candidati acquirenti indiretti il soggetto B e il suo controllante D (che detengono il 49% dell'impresa vigilata T), il soggetto C e il suo controllante F (che detengono il 19,6%), ma non il soggetto E (che detiene il 9,604%); nel ramo 2 è individuato come candidato acquirente indiretto il soggetto H, che detiene il 15,3%. Nel ramo 2 sono altresì individuati come candidati acquirenti indiretti, sulla base del criterio del controllo, il soggetto G e il suo controllante I.

Se l'impresa vigilata T è un intermediario finanziario, un IP, ~~o~~ un IMEL o un gestore di crediti in sofferenza, sono individuati come candidati acquirenti indiretti (sulla base del criterio del controllo) soltanto i soggetti G ed I. Tutti gli altri soggetti rappresentati nello schema non sono individuati come candidati acquirenti indiretti, in quanto in questo caso il criterio del moltiplicatore non trova applicazione, essendo presente un soggetto I che controlla in ultima istanza l'impresa T e nel quale gli altri soggetti rappresentati non detengono partecipazioni. Qualora vi fossero soggetti che detengono nel soggetto I partecipazioni non di controllo (es., 45%), a questi il criterio del moltiplicatore troverebbe invece applicazione in quanto soggetti che detengono partecipazioni non di controllo nel controllante di ultima istanza dell'impresa vigilata T.

Cfr. Figura 4 alla pagina successiva.

⁽¹⁾ Questo meccanismo si applicherebbe anche nel caso in cui le catene partecipative partissero dall'impresa vigilata.

Figura 4




Quinto esempio: azione di concerto

Nello scenario rappresentato dalla figura 5, il soggetto C non è individuato come candidato acquirente indiretto, considerato che, in presenza di un'azione di concerto, il criterio del moltiplicatore si applica tenendo conto solo della partecipazione del singolo soggetto che agisce di concerto (in questo caso, la partecipazione del soggetto A nell'impresa vigilata T). Infatti, la partecipazione indiretta del soggetto C nell'impresa vigilata T è pari al prodotto della moltiplicazione di 40% (partecipazione di C in A) per 5% (partecipazione di A in T), e quindi al 2%.

Inoltre, la figura 5 mostra come, in presenza di un'azione di concerto, l'entità della partecipazione nell'impresa vigilata di ciascun soggetto che agisce di concerto sia pari alla somma delle partecipazioni complessivamente detenute da tutti i soggetti che agiscono di concerto. Nello scenario rappresentato, infatti, la partecipazione sia del soggetto A sia del soggetto B nell'impresa vigilata T si considera pari al 25% (5% + 20%), per cui le partecipazioni di entrambi i soggetti si configurano come partecipazioni qualificate.

Nello scenario rappresentato, inoltre, è individuato come candidato acquirente indiretto sulla base del criterio del controllo il soggetto D (che controlla il partecipante diretto A); l'entità della partecipazione del soggetto D nell'impresa vigilata T si considera infatti pari all'entità della partecipazione (pari al 25%) nell'impresa vigilata T del soggetto A in qualità di partecipante diretto controllato.

Figura 5




Sesto esempio: aggregazione delle partecipazioni dirette e indirette

Nello scenario rappresentato dalla figura 6, il soggetto A è individuato come candidato acquirente di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata T. Infatti, nel caso in cui un medesimo soggetto sia al contempo partecipante diretto e partecipante indiretto dell'impresa vigilata, l'entità della sua partecipazione nell'impresa vigilata è calcolata aggregando tutte le partecipazioni detenute sia direttamente sia indirettamente (sulla base del criterio del controllo e del criterio del moltiplicatore), ai sensi di quanto previsto dalla Parte I, Capo II. In particolare, la partecipazione complessivamente detenuta dal soggetto A nell'impresa vigilata T è pari alla somma: (i) della sua partecipazione diretta nell'impresa vigilata T (pari al 4%); (ii) della partecipazione indiretta sulla base del criterio del controllo (pari al 5%), detenuta per il tramite del soggetto controllato B; e (iii) della partecipazione indiretta sulla base del criterio del moltiplicatore (pari al 4%), ottenuta dalla moltiplicazione di 25% (partecipazione di C in T) per 40% (partecipazione di D in C) per 40% (partecipazione di A in D). Pertanto, la partecipazione complessivamente detenuta dal soggetto A nell'impresa vigilata T (4% + 5% + 4%) è pari al 13% e si configura come partecipazione qualificata.

Nello scenario rappresentato il soggetto D è individuato come candidato acquirente indiretto di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata T sulla base del criterio del moltiplicatore. In particolare, moltiplicando la percentuale della partecipazione del soggetto D nel soggetto C per la percentuale della partecipazione del soggetto C nell'impresa vigilata T (40% x 25%), il risultato della moltiplicazione è 10%, per cui la partecipazione indiretta del soggetto D nell'impresa vigilata T si configura come partecipazione qualificata.


Figura 6




Legenda




L'entità della partecipazione detenuta nel soggetto al livello immediatamente inferiore della catena partecipativa




Una partecipazione qualificata indiretta ottenuta applicando il criterio del controllo



Una partecipazione qualificata indiretta ottenuta applicando il criterio del moltiplicatore



Una partecipazione qualificata indiretta detenuta da un soggetto che esercita il controllo su un partecipante qualificato indiretto individuato sulla base del criterio del moltiplicatore.



Una partecipazione qualificata ottenuta dalla somma delle partecipazioni nell'impresa vigilata dei soggetti che agiscono di concerto.

SCHEMA DI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE E GLI ALTRI INTERMEDIARI

Allegato 1 – Schemi esemplificativi del calcolo delle partecipazioni indirette
